

Gazzetta ufficiale

L 314

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
14 novembre 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1061/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, recante divieto di pesca delle musdee nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera spagnola** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 1062/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola** 3
- ★ **Regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento (UE) n. 1064/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei test rapidi ⁽¹⁾** 13
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per mangimi per tutte le specie animali ⁽¹⁾** 15

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	23
--	----

DECISIONI

★ Decisione 2012/698/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi	25
★ Decisione 2012/699/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa	27
★ Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione	40

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1061/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

recante divieto di pesca delle musdee nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per la Commissione,
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	FS/64/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	GFB/89-
Specie	Musdee (<i>Phycis</i> spp.)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX
Data	18.10.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 1062/2012 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 2012****recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (¹), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (²), fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

(¹) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(²) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	FS/65/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici (<i>Beryx</i> spp.)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Data	18.10.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

n. 1069/2009. Occorre quindi modificare di conseguenza l'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 142/2011.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 6, lettera d) e l'articolo 40, lettere b), d) e f),

(4) La lettera B del capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce il punto finale per lana e peli.

(5) L'articolo 8.5.35 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾ prevede un elenco di procedure per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica in lana e peli di ruminanti per uso industriale.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Lana e peli ottenuti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto vanno dichiarati come materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere h) e n) del regolamento.

(6) Pertanto, gli attuali trattamenti per l'immissione sul mercato all'interno dell'UE, nonché per le importazioni da paesi terzi, di lana e peli di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 vanno integrati da procedure riconosciute a livello internazionale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica in lana e peli di ruminanti per uso industriale.

(2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ai sensi di tale direttiva ⁽²⁾, elenca tra l'altro le norme di attuazione per l'immissione sul mercato di lana e peli.

(7) Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di accettare qualsiasi altro metodo atto a garantire che non permangano rischi inaccettabili dopo il trattamento di lana e peli compreso il metodo del lavaggio industriale, che è diverso dalle norme UIE.

(3) Lana e peli asciutti non trattati, imballati in modo sicuro, non presentano un rischio di diffusione di malattie, purché essi siano inoltrati direttamente a un impianto di produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua operazioni intermedie in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni. È perciò opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di esentare gli operatori che svolgono attività di trasporto di lana e peli non trattati direttamente all'impianto dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE)

(8) Lana e peli non trattati di ruminanti destinati all'industria tessile non presentano un rischio inaccettabile per la salute degli animali, a condizione che siano ottenuti da ruminanti allevati nei paesi o nelle regioni che figurano nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽⁴⁾ e autorizzati a importare nell'Unione carni fresche di ruminanti non soggetti a garanzie supplementari A e F ivi menzionate.

(9) Inoltre, il paese terzo o la sua regione da cui provengono lana e peli deve essere indenne da afta epizootica e, in caso di lana e peli di animali di specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e dei caprini in conformità ai criteri

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽³⁾ [Http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.5.htm](http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.5.htm)

⁽⁴⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾.

- (10) Affinché gli operatori abbiano a disposizione una gamma sufficientemente vasta di metodi e di procedure per mitigare i rischi che comportano il commercio e le importazioni di lana e peli, si devono fissare requisiti aggiuntivi per l'immissione sul mercato di tali prodotti importati da paesi terzi senza restrizioni a norma del regolamento (UE) n. 142/2011. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (11) Per motivi di chiarezza occorre altresì modificare di conseguenza le norme per l'importazione della lana e dei peli non trattati di cui all'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (12) I suini sono sensibili alla trasmissione di malattie diverse dall'afra epizootica, in particolare della peste suina africana, che richiedono un trattamento particolare di lana e peli prodotti da animali della specie suina. L'immissione sul mercato e di conseguenza l'importazione da paesi terzi di lana e peli di animali della specie suina devono pertanto essere soggette a condizioni identiche a quelle previste per le setole di suini. Occorre quindi modificare di conseguenza la lettera A, punto 2, del capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (13) I trattamenti supplementari per lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati da lana e peli per l'industria tessile dovrebbero essere disponibili anche per gli operatori degli Stati membri. Occorre quindi integrare di conseguenza la lettera B del capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (14) Le importazioni nell'Unione di lana e peli non trattati da determinati paesi terzi o loro regioni devono essere autorizzate a condizione che esse soddisfino i requisiti necessari e siano accompagnate da una dichiarazione dell'importatore conforme al modello di cui all'allegato IV del presente regolamento. Tale dichiarazione va presentata a uno dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE del Consiglio, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune norme relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES ⁽²⁾, dove le importazioni devono essere sottoposte ai controlli documentali disposti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i

prodotti che entrano nella Comunità da paesi terzi ⁽³⁾, in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva.

- (15) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

- (1) All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009:

- (a) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali;
- (b) gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;
- (c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti e non trattati, a condizione che siano saldamente chiusi in imballaggi e spediti direttamente verso uno stabilimento per la produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o di un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni."

- (2) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria:

- (a) lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili;
- (b) pellicce sottoposte a essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per almeno due giorni con un'umidità del 55 %;
- (c) lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina trattati con lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio;
- (d) Lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e dai peli per l'industria tessile e che sono stati trattati mediante almeno uno dei seguenti metodi:

⁽¹⁾ GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

⁽²⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

- depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio, conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE;
 - fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore, (ii) sono accompagnati da una dichiarazione degli importatori secondo quanto prescritto al capo 21 dell'allegato XV;
 - lavaggio industriale consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 ° C, (iii) presentati dall'operatore ad uno dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, dove abbia superato con esito positivo il controllo documentale effettuato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE."
 - stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 ° C per 8 giorni, 18 ° C per 28 giorni o 4 ° C per 120 giorni;
- (e) Lana e peli, asciutti e saldamente chiusi in imballaggi, prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati alla spedizione verso un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e peli per l'industria tessile e che soddisfino tutti i requisiti seguenti:
- (i) prodotti almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione e tenuti in un paese terzo o sua regione, che sia
 - elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate,
 - indenni da afta epizootica, e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in
- (3) Nell'allegato I, le voci 31 e 32 vanno sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- (4) La lettera A, punto 2, e la lettera B del capo VII dell'allegato XIII vanno modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- (5) L'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell'allegato XIV è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
- (6) il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è aggiunto all'allegato XV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Le voci 31 e 32 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 sono sostituite dai seguenti:

- «31. **"lana non trattata"** significa lana che non è stata:
- (a) sottoposta a lavaggio industriale;
 - (b) ottenuta dalla concia;
 - (c) trattata con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
 - (d) prodotta da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposta a lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
 - (e) prodotta da animali diversi da quelli della specie suina, destinata ad essere spedita direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposta ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - (i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - (ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - (iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione della lana in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - (iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;
32. **"peli non trattati"** significa peli che non sono stati:
- (a) sottoposti a lavaggio industriale;
 - (b) ottenuti dalla concia;
 - (c) trattati con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;
 - (d) prodotti da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposti a lavaggio industriale consistente nell'immersione dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
 - (e) prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati ad essere spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - (i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - (ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - (iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione dei peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - (iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;»
-

ALLEGATO II

Il capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato come segue:

(1) La frase introduttiva della lettera A, punto 2, è sostituita dalla seguente:

"2. I movimenti di setole di suini e lana e peli di animali della specie suina provenienti da regioni nelle quali la peste suina africana è endemica saranno vietati, fatta eccezione per le setole di suini e lana e peli di animali della specie suina che hanno:".

(2) Alla lettera B è aggiunto il seguente paragrafo:

"Lana e peli prodotti da animali diversi da quelli della specie suina possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento, purché:

- (a) siano stati sottoposti a lavaggio industriale, consistente nell' immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o
 - (b) vengano spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati da lana o peli per l'industria tessile e siano stati sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
 - (i) depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
 - (ii) fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
 - (iii) lavaggio industriale, consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,
 - (iv) stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;"
-

ALLEGATO III

L'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell' allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è sostituita come segue:

"8	Lana e dei peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere h) e n).	<p>(1) La lana e i peli asciutti e non trattati devono essere:</p> <p>(a) saldamente chiusi in imballaggi; nonché</p> <p>(b) inviati direttamente a un impianto che produce prodotti derivati per usi all'esterno alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua le operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni.</p> <p>(2) Per lana e peli si intendono lana e peli di cui all' articolo 25, paragrafo 2, lettera e).</p>	<p>(1) Qualsiasi paese terzo.</p> <p>(2) Paese terzo o sua regione</p> <p>(a) elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate, nonché</p> <p>(b) indenni dall' afta epizootica e, in caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, del vaiolo degli ovini e di quello dei caprini in conformità all'allegato II della direttiva 2004/68/CE.</p>	<p>(1) Per l'importazione di lana e peli non trattati non è richiesto alcun certificato sanitario.</p> <p>(2) È richiesta una dichiarazione dell'importatore conformemente al capo 21 dell'allegato XV."</p>
----	---	---	--	---	--

ALLEGATO IV

All'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il seguente capo 21:

«CAPO 21

Modello di dichiarazione

Dichiarazione dell'importatore di lana e peli non trattati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera e), per l'importazione nell'Unione europea

PAESE:

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Indirizzo Tel.		I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Paese			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale/Regione				
	I.13. Luogo di carico Indirizzo			I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Documento:			I.16. PIF di entrata nell'UE Nome unità				
				I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per Trasformazione suppl. <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione del prodotto Natura della merce Peso netto								

Lana e peli di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 142/2011

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>DICHIARAZIONE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che la lana e/o i peli non trattati sono ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina:</p> <p>(a) Almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione;</p> <p>(b) in un paese terzo o sua regione elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate, nonché</p> <p>(c) da animali allevati nella paese terzo o sua regione di cui al punto (b) indenni dall' afta epizootica e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE.</p> <p>Note:</p> <p><i>La presente dichiarazione è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere ed essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nell'Unione, nonché in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: Numero di riconoscimento: Il numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.19.: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane delle voci seguenti. 5101 o 5102</p> <p>— Casella I.20.: Quantità: indicate the total gross and net weight in kg</p> <p>— Casella I.28: Natura della merce: Indicare lana e peli</p> <p>Parte II</p> <p>(¹) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(²) La firma e il timbro devono essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.</p>		
<p>Importatore</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Luogo:</p> <p style="text-align: right;">Indirizzo:</p> <p style="text-align: right;">Firma:»</p>		

Parte II Certificazione

REGOLAMENTO (UE) N. 1064/2012 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2012****che modifica l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei test rapidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma, e l'articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato in data 8 maggio 2012 un parere sulla valutazione di nuovi test rapidi per le TSE, presentati nel quadro dell'invito della Commissione a manifestare inte-

resse 2007/S204-247339 ⁽²⁾. In esso l'EFSA raccomanda che il test Prionics - Check PrioSTRIP SR (protocollo di lettura visiva) sia ritenuto idoneo ad essere approvato come test rapido per l'individuazione delle TSE nel sistema nervoso centrale dei piccoli ruminanti.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli elenchi dei test rapidi approvati per il controllo delle TSE nei piccoli ruminanti contenuti nell'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va quindi modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 il testo del punto 4 è sostituito da quello riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU/S S204, 23.10.2007, 247339-2007-EN.

ALLEGATO

Il testo dell'allegato X, capitolo C, punto 4, è sostituito dal testo seguente:

"4. *Test diagnostici rapidi*

Per eseguire i test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati quali test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini solo i seguenti metodi:

- test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l'individuazione del frammento PrP^{Res} resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western),
- test ELISA a chemiluminescenza comprendente una procedura di estrazione e una tecnica ELISA con utilizzo di un reagente chemiluminescente potenziato (test Enfer ed Enfer TSE kit, versione 2.0, preparazione automatizzata dei campioni),
- immunodosaggio su micropiastre per l'individuazione della PrP^{Sc} (Enfer TSE, versione 3),
- immunodosaggio a "sandwich" per l'individuazione della PrP^{Res} (short assay protocol), previa denaturazione e concentrazione (test rapido Bio-Rad TeSeE),
- immunodosaggio su micropiastre (ELISA) per l'individuazione della PrP^{Res} resistente alla proteinasi K con anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),
- immunodosaggio con impiego di un polimero chimico per la cattura selettiva della PrP^{Sc} e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (kit per il test dell'antigene della BSE IDEXX HerdChek, EIA e kit per il test dell'antigene della BSE/della scrapie IDEXX HerdChek, EIA),
- immunodosaggio a flusso laterale con impiego di due diversi anticorpi monoclonali per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (Prionics Check PrioSTRIP),
- immunodosaggio a "sandwich" con impiego di due diversi anticorpi monoclonali diretti contro due epitopi presenti in una PrP^{Sc} bovina in uno stato altamente dispiegato (kit per il test Roboscreen Beta Prion BSE EIA),
- ELISA a "sandwich" per individuare la PrP^{Sc} resistente alla proteinasi K (Roche Applied Science PrionScreen).

Per eseguire i test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati quali test diagnostici rapidi per la sorveglianza della TSE negli ovini e nei caprini solo i seguenti metodi:

- immunodosaggio a "sandwich" per l'individuazione della PrP^{Res} (short assay protocol), previa denaturazione e concentrazione (test rapido Bio-Rad TeSeE),
- immunodosaggio a "sandwich" della PrP^{Res} mediante il kit di individuazione TeSeE Sheep/Goat, previa denaturazione e concentrazione mediante il kit di purificazione TeSeE Sheep/Goat (test rapido Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),
- immunodosaggio con impiego di un polimero chimico per la cattura selettiva della PrP^{Sc} e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (kit per il test dell'antigene della BSE/della scrapie IDEXX HerdChek, EIA),
- immunodosaggio a flusso laterale con impiego di due diversi anticorpi monoclonali per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (test rapido Prionics - Check PrioSTRIP SR, protocollo di lettura visiva),

Per tutti i test rapidi il campione di tessuto utilizzato deve risultare conforme alle istruzioni d'uso del fabbricante.

Il produttore dei test diagnostici rapidi deve essersi dotato di un sistema di assicurazione della qualità approvato dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea e in grado di garantire la stabilità dei risultati dei test. Il produttore deve fornire i protocolli del test al laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

I test diagnostici rapidi e i relativi protocolli possono essere modificati solo previa comunicazione al laboratorio di riferimento dell'Unione europea e purché quest'ultimo concluda che la modifica non riduce la sensibilità, specificità o affidabilità del test. Tale valutazione va comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento."

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1065/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2012

relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti ad autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione in quanto additivi per insilati alla data di applicazione di tale regolamento.
- (2) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, i preparativi del *Lactobacillus plantarum* DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944 sono stati iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale «additivi per insilati» destinati a tutte le specie animali.
- (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate le domande di autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944 come additivi per mangimi per tutte le specie animali, con la richiesta di classificare questi additivi nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per insilati». Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 23 maggio 2012⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che nelle condizioni di uso proposte i preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944 non producono effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. I preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U e NCIMB 30094 possono migliorare la produzione d'insilati provenienti da tutti i foraggi aumentando la conservazione della sostanza secca e riducendo il pH. Il preparato di *Lactobacillus plantarum* VTT E-78076 può migliorare la produzione d'insilati provenienti da foraggi moderatamente difficili o facili da insilare riducendo il pH e l'azoto ammoniacale. I preparati di *Lactobacillus plantarum* ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 and ATCC 55944 possono migliorare la produzione d'insilati da foraggi facili da insilare riducendo il pH e la perdita di sostanza secca. L'Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo alla commercializzazione. Essa ha altresì esaminato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego dei preparati descritti nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Poiché le ragioni di sicurezza non impongono di applicare immediatamente le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione è opportuno accordare un periodo transitorio alle parti interessate cosicché possano prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2) EFSA Journal 2012; 10(6):2732.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

Misure transitorie

I preparati di cui all'allegato e i mangimi che li contengono prodotti ed etichettati entro il 4 giugno 2013 in conformità alle disposizioni applicabili fino al 4 dicembre 2012 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati									
1k20716	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 23375)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 23375) contenente almeno 2×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 23375)</p> <p><i>Metodo analitico</i> (1)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20717	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (CNCM I-3235)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (CNCM I-3235) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (CNCM I-3235)</p> <p><i>Metodo analitico</i> (1)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20718	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 19457)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 19457) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 19457)</p> <p><i>Metodo analitico</i> (1)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 5×10^7 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20719	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 16565)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 16565) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 16565)</p> <p><i>Metodo analitico</i> (1)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20720	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 16568)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 16568) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 16568)</p> <p><i>Metodo analitico</i> (1)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20721	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (LMG 21295)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (LMG 21295) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (LMG 21295)</p> <p><i>Metodo analitico</i> (1)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20722	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (CNCM MA 18/5U)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (CNCM MA 18/5U) contenente almeno 2×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (CNCM MA 18/5U)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20723	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 30094)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 30094) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 30094)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^9 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20724	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (VTT E-78076)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (VTT E-78076) contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (VTT E-78076)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—		—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^9 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio moderatamente difficile o facile da insilare ⁽²⁾.</p> <p>4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20725	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC PTSA-6139)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC PTSA-6139) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC PTSA-6139)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare ⁽²⁾.</p> <p>4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20726	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18112)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18112) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18112)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 5×10^6 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare ⁽²⁾.</p> <p>4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20727	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18113)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18113) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18113)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare ⁽²⁾.</p> <p>4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20728	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18114)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18114) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 18114)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare ⁽²⁾.</p> <p>4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20729	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55943)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55943) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55943)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 2×10^7 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare ⁽²⁾.</p> <p>4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	4 dicembre 2022
1k20730	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55944)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55944) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (ATCC 55944)</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 5×10^6 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. L'additivo deve essere impiegato per foraggio facile da insilare ⁽²⁾.</p>	4 dicembre 2022

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
			Identificazione nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).					4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(²) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola), foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio fienarola, festuca o alfalfa appassita). Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

(³) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola). Regolamento (CE) n. 429/2008.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1066/2012 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	37,9
	MA	45,8
	MK	30,8
	TR	50,7
	ZZ	41,3
0707 00 05	AL	42,6
	EG	140,2
	MK	37,4
	TR	83,8
	ZZ	76,0
0709 93 10	TR	112,4
	ZZ	112,4
0805 20 10	ZA	158,8
	ZZ	158,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	39,9
	PE	42,6
	TR	78,3
	ZA	34,7
	ZZ	48,9
0805 50 10	AR	57,4
	TR	82,6
	ZA	91,4
	ZZ	77,1
0806 10 10	BR	273,9
	LB	256,9
	PE	264,2
	TR	164,0
	US	301,5
	ZZ	252,1
0808 10 80	CA	157,0
	CL	151,5
	CN	83,7
	MK	25,2
	NZ	150,3
	ZA	143,6
	ZZ	118,6
0808 30 90	CN	50,0
	TR	105,8
	ZZ	77,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE 2012/698/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2012

relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel dicembre 2004 il Consiglio ha approvato l'obiettivo primario civile («CHG») 2008, nel quale ha dichiarato che l'Unione dovrebbe essere in grado di prendere la decisione di avviare una missione entro cinque giorni dall'approvazione del concetto di gestione della crisi da parte del Consiglio e che specifiche capacità civili della politica europea di sicurezza e di difesa («PESD») dovrebbero essere schierabili entro trenta giorni dalla decisione di avviare la missione.
- (2) In seguito all'approvazione del CHG 2008, ulteriore impulso politico per trattare lo spiegamento rapido in ambito civile è stato fornito dall'adozione da parte del Consiglio del CHG 2010 nel novembre 2007 e dalla sua dichiarazione sul rafforzamento delle capacità, approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2008.
- (3) Per garantire la capacità di spiegamento rapido in modo sostenibile ed efficiente in termini di costi, è necessaria l'installazione di un deposito per le missioni di gestione civile delle crisi. Uno studio ha confermato la fattibilità del deposito come uno strumento efficace per l'installazione dei mezzi di spiegamento rapido delle attrezzature materiali necessarie per le missioni di gestione civile delle crisi.
- (4) Nel gennaio 2010, una soluzione temporanea per la conservazione dei mezzi necessari per le missioni di gestione civile delle crisi è stata trovata nello stoccaggio delle attrezzature in eccedenza nei locali della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. Attualmente, i mezzi che permettono lo spiegamento di duecento unità in una nuova missione sono conservati presso tali locali. Tuttavia, a causa della natura temporanea di questa situazione, deve essere trovata una soluzione più a lungo termine.

(5) Conformemente alla catena di comando nelle missioni di gestione civile delle crisi, il comandante civile dell'operazione, in cooperazione con la Commissione, deve essere in grado di garantire che le esigenze di spiegamento rapido e i requisiti operativi delle missioni di gestione civile delle crisi siano soddisfatti.

(6) A tal fine il Consiglio ha sottolineato nelle sue conclusioni sulla PESD del 17 novembre 2009 che la capacità di stoccaggio permanente di equipaggiamenti strategici esistenti e futuri costituisce una risorsa essenziale per assicurare un rapido dispiegamento in missioni esistenti e future, nonché per garantire una sana gestione finanziaria. Tale deposito dovrebbe essere installato tramite una procedura di aggiudicazione dell'appalto risultante in un contratto tra la Commissione e il gestore di deposito. La Commissione, in cooperazione con il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE»), ha preparato adeguati termini di riferimento per la procedura di aggiudicazione dell'appalto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi

1. Ai fini di garantire lo spiegamento rapido delle attrezzature nelle missioni di gestione civile delle crisi esistenti e future, l'Unione rafforza le sue capacità, in particolare cercando di garantire un accesso rapido e costante ai mezzi essenziali.
2. A tal fine l'Unione adotta le misure opportune per migliorare lo spiegamento e il funzionamento delle missioni di gestione civile delle crisi in corso e future tramite l'installazione di un deposito con una capacità di stoccaggio delle attrezzature nuove e usate per tali missioni.

Articolo 2

Installazione di un deposito

1. Ai fini di cui all'articolo 1 è installato un deposito. Esso è situato in uno Stato membro e opera conformemente al contratto e ai termini di riferimento di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione conclude un contratto, che include adeguati termini di riferimento, con un gestore di deposito selezionato conformemente alle procedure delle gare d'appalto applicabili ed in stretto coordinamento con il SEAE.

Articolo 3

Esecuzione

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'esecuzione della presente decisione.

2. Le disposizioni dettagliate per l'esecuzione della presente decisione, che includono i termini di riferimento per il deposito, sono concordate tra la Commissione e il comandante civile dell'operazione. Tali disposizioni non pregiudicano i rispettivi ruoli della Commissione e del comandante civile dell'operazione nelle missioni di gestione civile delle crisi. In particolare, il comandante civile dell'operazione ha accesso al deposito per esercitare la supervisione operativa e tecnica al fine di garantire la capacità di spiegamento e il corretto funzionamento delle missioni di gestione civile delle crisi. Il comandante civile dell'operazione valuta altresì l'idoneità tecnica per lo stoccaggio e l'uso futuro dei mezzi usati, e informa sull'esigenza di rinnovare e ricostituire le scorte.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione della presente decisione per la durata del contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è di 4 312 234 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme

applicabili al bilancio generale dell'Unione, incluso il principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 5

Relazione

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione della presente decisione su base semestrale.

2. La Commissione fornisce al Consiglio le informazioni sugli aspetti finanziari del funzionamento del deposito.

Articolo 6

Riesame

La presente decisione è riesaminata entro la fine del 2014. Detto riesame valuta l'utilità, l'efficacia e l'efficienza in termini di costi del deposito nel contesto degli altri meccanismi per la gestione dei mezzi per le operazioni di gestione civile delle crisi.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY

DECISIONE 2012/699/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2012

sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere prese sia all'interno dell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).
- (3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori⁽¹⁾. Tale posizione comune sollecita, in particolare, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).
- (4) Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare efficace attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.
- (5) La rapida entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT ed il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. In tale ambito, gli esperimenti nucleari effettuati dalla Repubblica democratica popolare di Corea nell'ottobre 2006 e nel maggio 2009 hanno ulteriormente sottolineato l'importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di accelerare lo sviluppo e il potenziamento del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.
- (6) La commissione preparatoria della CTBTO è impegnata ad individuare in che modo il suo regime di verifica potrebbe essere rafforzato al meglio, anche tramite lo sviluppo di capacità di monitoraggio dei gas nobili e gli sforzi volti a coinvolgere pienamente gli Stati firmatari del CTBT nell'attuazione del regime di verifica.
- (7) Nell'ambito dell'attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e una decisione a sostegno delle attività della commissione preparatoria della CTBTO, vale a dire: l'azione comune 2006/243/PESC⁽²⁾, nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica, l'azione comune 2007/468/PESC⁽³⁾, e l'azione comune 2008/588/PESC⁽⁴⁾, e la decisione 2010/461/PESC⁽⁵⁾ per il rafforzamento delle capacità di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO.
- (8) È opportuno che tale sostegno dell'Unione prosegua.
- (9) L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che, sulla base delle competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (comprendente oltre 280 installazioni in 85 paesi) ed al centro dati internazionale, è la sola organizzazione internazionale in grado di attuare la presente decisione e legittimata a farlo. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria della CTBTO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di assicurare l'attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia, l'Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria della CTBTO per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi;
- b) rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nel quadro del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.

⁽²⁾ GU L 88 del 25.3.2006, pag. 68.⁽³⁾ GU L 176 del 6.7.2007, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 189 del 17.7.2008, pag. 28.⁽⁵⁾ GU L 219 del 20.8.2010, pag. 7.⁽¹⁾ GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

2. I progetti che saranno sostenuti dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

- a) fornire assistenza tecnica ai paesi dell'Europa orientale, dell'America latina e dei Caraibi, dell'Asia sudorientale, del Pacifico e dell'Estremo Oriente per consentire loro di partecipare e contribuire pienamente al sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT;
- b) sostenere il sistema internazionale di monitoraggio per migliorare il rilevamento di eventuali esplosioni nucleari, in particolare mediante il sostegno a stazioni sismiche ausiliarie selezionate e la misurazione di fondo e la mitigazione dello xenon radioattivo;
- c) migliorare le capacità di verifica della commissione preparatoria della CTBTO relativamente alle ispezioni in loco, in particolare sostenendo la preparazione e l'effettuazione della prossima esercitazione integrata sul campo;
- d) sostenere la promozione del CTBT e la sostenibilità a lungo termine del suo regime di verifica attraverso l'iniziativa per lo sviluppo delle capacità, incentrata su specifici programmi formativi e didattici forniti su scala mondiale, compresi programmi presso la commissione preparatoria della CTBTO.

Tali progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («Alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell'Alto rappresentante. A tal fine l'Alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 5 185 028 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L'accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1. L'Alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY

ALLEGATO

Sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria della CTBTO per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica, il miglioramento delle prospettive di rapida entrata in vigore del CTBT ed il sostegno della sua universalizzazione e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. INTRODUZIONE

Lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO («commissione preparatoria») è un elemento fondamentale per preparare l'applicazione del CTBT dopo la sua entrata in vigore. Lo sviluppo delle capacità della commissione preparatoria per quanto riguarda il monitoraggio dei gas nobili costituisce uno strumento importante per giudicare se un'esplosione constatata sia o meno un esperimento nucleare. Inoltre, l'operatività e le prestazioni del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT dipendono dal contributo di tutti gli Stati firmatari del CTBT. È quindi importante consentire agli Stati firmatari del CTBT di partecipare e contribuire pienamente al sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT. Il lavoro svolto nell'attuazione della presente decisione sarà altresì importante per migliorare le prospettive di rapida entrata in vigore e universalizzazione del CTBT.

I progetti contenuti nella presente decisione daranno un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

A tal fine l'Unione sosterrà i seguenti sei progetti intesi a:

- 1) fornire assistenza tecnica agli Stati firmatari del CTBT e sviluppare le loro capacità per permettere loro di partecipare e contribuire pienamente all'attuazione del regime di verifica del CTBT;
- 2) sviluppare le capacità per le future generazioni di esperti CTBT attraverso l'iniziativa per lo sviluppo delle capacità (ISC);
- 3) migliorare il modello di trasporto atmosferico (MTA);
- 4) caratterizzare e mitigare lo xenon radioattivo;
- 5) sostenere l'esercitazione integrata sul campo del 2014 (IFE14) tramite lo sviluppo di un sistema multispettrale integrato;
- 6) migliorare il mantenimento delle stazioni sismiche ausiliarie certificate del sistema internazionale di monitoraggio (IMS).

Le prospettive di entrata in vigore del CTBT sono migliorate grazie a un clima politico più favorevole, come dimostrano anche le recenti nuove firme e ratifiche del CTBT, fra cui quella dell'Indonesia, uno degli Stati elencati nell'allegato 2 del CTBT. In considerazione di questa dinamica positiva, nei prossimi anni occorre porre con urgenza un accento maggiore sia sul completamento dello sviluppo del regime di verifica del CTBT, sia sulla garanzia della prontezza e della capacità operativa del regime medesimo, nonché sulla prosecuzione dei lavori per l'entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT. Gli esperimenti nucleari effettuati in ottobre 2006 e in maggio 2009 dalla Repubblica democratica popolare di Corea non solo hanno dimostrato l'importanza della messa al bando universale di questi esperimenti, ma hanno altresì sottolineato l'esigenza di un regime di verifica efficace per monitorare il rispetto di tale messa al bando. Un regime di verifica del CTBT pienamente operativo e credibile doterà la comunità internazionale di mezzi affidabili e indipendenti per accertare che tale bando sia rispettato.

Inoltre i dati della CTBTO svolgono un ruolo cruciale ai fini dell'allarme tempestivo in caso di tsunami e per la valutazione della dispersione di emissioni radioattive a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima nel marzo 2011.

Il sostegno di tali progetti rafforza gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune. La realizzazione di questi complessi progetti contribuirà in modo significativo a migliorare l'efficacia delle risposte multilaterali alle attuali sfide nel campo della sicurezza. In particolare tali progetti daranno impulso agli obiettivi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, inclusi l'ulteriore universalizzazione ed il rafforzamento delle norme contenute nel CTBT e del suo regime di verifica. La commissione preparatoria sta sviluppando un IMS per far sì che qualsiasi esplosione nucleare sia rilevata. Considerate le competenze uniche di cui dispone grazie ad una rete mondiale, comprendente oltre 280 installazioni in 85 paesi, ed al centro dati internazionale (IDC), la commissione preparatoria è la sola organizzazione in grado di realizzare tali progetti, che possono essere finanziati unicamente attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione stessa.

Nelle azioni comuni 2006/243/PESC, 2007/468/PESC e 2008/588/PESC e nella decisione 2010/461/PESC l'Unione ha sostenuto: l'istituzione di un programma di formazione all'apprendimento per via elettronica, l'esercitazione integrata sul campo 2008 concernente le ispezioni in loco (OSI), la valutazione e la misurazione dello xenon radioattivo, l'assistenza tecnica all'Africa e all'America latina e ai Caraibi, le stazioni sismiche ausiliarie, il

rafforzamento della cooperazione con la comunità scientifica ed il potenziamento delle capacità di OSI con lo sviluppo di un nuovo sistema di rilevamento dei gas nobili. I progetti contenuti nella presente decisione si basano sui progetti contemplati da precedenti azioni comuni e sui progressi compiuti mediante la loro attuazione. I progetti descritti nella presente decisione sono stati elaborati in modo da evitare qualsiasi potenziale sovrapposizione con la decisione 2010/461/PESC. Alcuni contengono elementi che sono analoghi alle attività svolte nel quadro di precedenti azioni comuni, ma presentano differenze quanto al campo di applicazione concreto o riguardano paesi e regioni destinatari diversi.

I sei progetti a sostegno delle attività della commissione preparatoria sopra menzionati saranno attuati e gestiti dal suo segretariato tecnico provvisorio (PTS).

2. DESCRIZIONE DEI PROGETTI

2.1. *Progetto 1: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità*

2.1.1. *Contesto*

Un elemento caratterizzante del regime di verifica del CTBT nel quadro del regime di non proliferazione e disarmo è la fornitura agli Stati firmatari del CTBT, direttamente e in tempo reale, di informazioni sul rispetto degli obblighi. In aggiunta all'obiettivo primario di verifica del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, le tecnologie e i dati dell'IMS sono assai utili alle agenzie civili e pubbliche nelle loro analisi (ad esempio) di terremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni subacquee, cambiamenti climatici e tsunami.

Mentre negli ultimi anni nei paesi in via di sviluppo è aumentato considerevolmente l'interesse per la creazione di centri dati nazionali (NDC) — vi è stato un aumento di circa 36 partecipanti all'IDC dal 2008 — molti di questi paesi non hanno ancora un pieno accesso al sistema di monitoraggio e di verifica.

Pertanto la commissione preparatoria sta compiendo sforzi supplementari per aumentare il numero degli NDC istituiti, dei conti protetti dei firmatari e degli utenti autorizzati. Sono interessati, in particolare, i 62 Stati firmatari del CTBT rimanenti che non hanno ancora accesso ai dati dell'IMS e ai prodotti dell'IDC (25 in Africa, 9 in America latina, 6 in Medio Oriente e Asia meridionale, 12 in Asia sudorientale, nel Pacifico e in Estremo Oriente, 3 in Europa orientale e 7 in America settentrionale e Europa occidentale). Tali sforzi sono diretti agli Stati che necessitano di un supporto tecnico per incrementare il loro utilizzo di suddetti dati e prodotti.

Per sostenere le attività degli NDC, i paesi destinatari devono fornire le risorse necessarie al funzionamento dell'installazione. L'impegno dei paesi destinatari è considerato una condizione preliminare per il successo del presente progetto.

Il presente progetto consiste in quattro componenti complementari che amplieranno il campo di applicazione e la portata delle attuali capacità di sviluppo delle capacità della commissione preparatoria. Il progetto muove dal quadro attuale inteso a fornire una formazione sullo sviluppo di capacità e apparecchiature ai paesi in via di sviluppo integrando paesi e regioni che non hanno ancora beneficiato di tale sostegno ed ampliando il campo di applicazione anche alla formazione sul monitoraggio dei radionuclidi e sulle MTA. Saranno messi a punto software per il trattamento in tempo reale di dati di forma d'onda a partire da dati di tipo sismico, idroacustico e infrasonico e ne sarà promosso l'uso. Un nuovo programma di borse di studio favorirà lo scambio di conoscenze e la collaborazione fra Stati, mentre la ricerca e la collaborazione scientifiche saranno sostenute dal centro virtuale per l'utilizzo dei dati (vDEC).

2.1.2. *Portata del progetto*

Il presente progetto comprende le quattro componenti seguenti, che saranno realizzate in modo integrato per rinforzarsi reciprocamente:

1. *Componente 1:*

Integrare gli Stati firmatari del CTBT dell'Europa orientale, dell'America latina e dei Caraibi e dell'Asia sudorientale, del Pacifico e dell'Estremo Oriente per consentire loro di partecipare e contribuire pienamente all'attuazione del regime di verifica del CTBT e alla risposta alle calamità ed emergenze nonché allo sviluppo scientifico in tale settore.

2. *Componente 2:*

Mettere a punto e promuovere il pacchetto software Seiscomp 3 (SC3) affinché gli NDC possano trattare in tempo reale qualsiasi tipo di dati di forma d'onda.

3. *Componente 3:*

Elaborare e promuovere un programma di borse di studio per ampliare la base di conoscenze della commissione preparatoria e fornirle una visione più chiara avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite dal personale degli NDC e dagli operatori delle stazioni, e contribuire a promuovere lo scambio di conoscenze e la collaborazione fra Stati, con il coordinamento del PTS.

4. Componente 4:

Sostenere e promuovere il vDEC, piattaforma per la ricerca e la cooperazione scientifiche che utilizza i dati dell'IMS e i prodotti dell'IDC.

Componente 1:

Tale componente si iscrive nel seguito dei programmi di assistenza tecnica della commissione preparatoria ed estenderà tale assistenza ad altri paesi dell'America latina e dei Caraibi e ad altre due regioni (Europa orientale e Asia sudorientale, Pacifico e Estremo Oriente).

Il PTS selezionerà e metterà a disposizione in qualità di consulenti esperti tecnici che coordineranno tutte le loro attività in consultazione con la direzione dell'IDC e sotto la sua approvazione. Tale componente comprenderà i seguenti tre elementi:

Elemento 1: Valutazione globale: Nei potenziali paesi destinatari sarà effettuata una valutazione per stabilire il livello di conoscenza e di uso dei dati e prodotti del PTS. Ciò implicherà una valutazione a tavolino e, se necessario, visite nei paesi destinatari per rendersi conto delle esigenze e dei punti di vista attuali e per far meglio conoscere i dati e i prodotti del PTS, compreso il loro uso potenziale a fini civili e scientifici. Inoltre, si stabiliranno contatti con altre istituzioni competenti di ciascun paese che possano avvalersi dell'uso dei dati e dei prodotti del PTS. Si faciliterà, se del caso, il collegamento in rete tra l'autorità nazionale e le istituzioni pertinenti. Qualora esista un NDC, ne sarà valutata la situazione in termini di personale e infrastrutture (compresa l'infrastruttura informatica e di Internet) per stabilire le attività prioritarie. Per ottimizzare l'impatto della componente 2, si presterà particolare attenzione all'attuale diffusione e utilizzazione dell'SC3.

Se opportuno, la suddetta valutazione sarà integrata da seminari a livello regionale, che forniranno l'opportunità di spiegare il ruolo e le funzioni degli NDC nel quadro del CTBT e di valutare il livello di conoscenze e le esigenze dei paesi partecipanti.

Elemento 2: Formazione e sostegno tecnico: Saranno tenute sessioni regionali di formazione che riuniranno i partecipanti delle istituzioni individuate nel quadro dell'elemento 1. Tale formazione fornirà una formazione tecnica sui dati e prodotti del PTS. Nel corso di tale formazione, i partecipanti opereranno con software del PTS elaborati per gli NDC che possono essere utilizzati per accedere ai dati e prodotti del PTS e analizzarli.

Il campo di applicazione sarà ampliato ai radionuclidi e alle tecnologie relative agli MTA. Inoltre alcuni paesi parteciperanno al progetto pilota dell'SC3 (come descritto nel quadro della componente 2). La formazione fornirà inoltre l'occasione di favorire la cooperazione tra il personale tecnico dei pertinenti istituti della regione.

Successivamente verrà fornito ampio sostegno tecnico a NDC selezionati al fine di aiutare ad applicare gli insegnamenti tratti dalla formazione regionale a specifici NDC. Tale sostegno sarà adattato in base alle esigenze dell'NDC, alle competenze del relativo personale e in considerazione di altre particolarità (settore di applicazione dei dati e dei prodotti, lingue, ecc.). I partecipanti installeranno e configureranno i software dell'NDC con l'assistenza dell'esperto tecnico e definiranno un regime ordinario di raccolta, trattamento, analisi e comunicazione dei dati in funzione delle esigenze dell'autorità nazionale. Inoltre, ad alcuni paesi saranno fornite, in base ad una valutazione delle loro esigenze, le apparecchiature di base di un NDC, compresi hardware e unità periferiche. Qualora siano fornite apparecchiature, l'esperto tecnico provvederà anche ad una formazione relativa alla loro installazione, manutenzione e al loro funzionamento.

Elemento 3: Follow-up: Per consolidare le competenze acquisite e/o colmare le lacune restanti, verranno effettuate nuove visite di follow-up nei paesi destinatari per valutare il modo in cui i partecipanti applicano quanto appreso nelle sessioni di formazione di cui all'elemento 2. L'obiettivo di queste visite di follow-up è di assicurare che il personale tecnico locale sia in grado di utilizzare correntemente i dati e i prodotti del PTS.

Le visite saranno adattate in base alle esigenze e competenze locali, in un'ottica di sostenibilità, in modo che le attività proseguano anche dopo la conclusione del presente progetto. Una relazione globale finale per ciascun paese destinatario costituirà la base delle ulteriori attività di follow-up nei singoli paesi.

Come nella decisione 2010/461/PESC, il presente progetto implicherà la prestazione di una formazione di gruppo nella regione riguardo al trattamento dei dati dell'IMS e all'analisi dei prodotti dell'IDC e, se del caso, la fornitura di apparecchiature di base. Per quanto possibile, saranno previste attività ad hoc di formazione e di sviluppo di capacità a favore dei paesi destinatari in cui sono state individuate e analizzate esigenze particolari per quanto riguarda la creazione di NDC e di conti protetti dei firmatari nonché per quanto riguarda i vantaggi civili e scientifici.

Tutte le attività nei paesi destinatari saranno svolte in stretto coordinamento con il PTS e con il suo sostegno, per assicurare l'efficacia e la sostenibilità delle azioni di formazione e delle altre attività di sviluppo delle capacità realizzate nel quadro di questo progetto. Inoltre ciò assicurerà un'adeguata armonizzazione con le attività intraprese in precedenti decisioni/azioni comuni del Consiglio e nell'ambito del mandato della commissione preparatoria.

Nell'applicare i succitati criteri, il PTS prevede di svolgere attività nel maggior numero possibile degli Stati seguenti, previa valutazione della fattibilità da parte del PTS tenuto conto delle condizioni locali esistenti in quel momento:

- i) America latina e Caraibi: gli Stati inclusi in elenco, ma non selezionati ai fini della decisione 2010/461/PESC (Antigua e Barbuda, Barbados, Bahamas, Belize, Bolivia, Costa Rica, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Panama, Paraguay, Suriname e Uruguay), nonché Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Dominica, Messico, Nicaragua, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Venezuela;
- ii) Europa orientale: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Repubblica moldova, Romania, Serbia, Slovacchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- iii) Asia sudorientale, Pacifico e Estremo Oriente: Sultanato del Brunei Darussalam, Cambogia, Isole Cook, Figi, Kiribati, Repubblica democratica popolare del Laos, Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Samoa, Singapore, Isole Salomone, Thailandia, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam.

Componente 2: Pacchetto software SC3:

Tale componente offre agli utenti una piattaforma integrata, aperta e di facile impiego che si serve di SC3, un software già ampiamente usato in sismologia e per la risposta alle calamità e alle emergenze in caso di allarme tsunami, e di un software specifico per l'elaborazione di segnali di schiere di sensori (PMCC, Fk) e di strumenti di analisi interattivi (geotool, Jade). Questo software risponde egregiamente alle esigenze degli NDC in termine di ricezione automatica e trattamento dei dati di forma d'onda, elaborazione di segnali di schiere di sensori, produzione automatica di bollettini e analisi interattiva dei dati.

Quanto allo sviluppo di capacità, esiste già una vasta comunità di utenti di SC3 tra gli NDC e le altre istituzioni. Una volta attuata a livello generale, questa piattaforma integrata attrarrà la comunità degli NDC emergenti e accelererà lo sviluppo di capacità tra di loro. L'SC3, inoltre, consente un agevole scambio di dati tra NDC. Il formato è ampiamente usato nella comunità internazionale e, se venisse impiegato tra gli NDC e l'IDC, potenzierebbe e semplificherebbe notevolmente gli scambi di dati, anche in tempo reale (cosa che oggi il software «NDC in a box» non permette).

È stato più volte sottolineato lo stretto legame esistente tra un NDC attivo ed il buon funzionamento delle stazioni. Pertanto lo sviluppo del pacchetto software SC3 dovrebbe contribuire notevolmente al sostegno delle stazioni sismiche ausiliarie. A lungo termine l'implementazione di SC3 consentirà agli NDC in fase di sviluppo un uso efficace dei dati forniti dalle loro stazioni e l'osservazione permanente dello stato operativo.

Questa componente è incentrata sullo sviluppo e sull'implementazione del software, comprese la distribuzione e la formazione.

Alcuni paesi piloti le cui istituzioni hanno dimostrato di avere una sufficiente capacità tecnica e di essere interessate a partecipare saranno selezionati per la distribuzione e la formazione nella fase iniziale del progetto (ad es. in Africa, Europa orientale, America latina, e Asia sudorientale, Pacifico e Estremo Oriente).

Componente 3: Programma di borse di studio

Il programma di borse di studio intende sviluppare la prossima generazione di talenti scientifici nel settore del monitoraggio delle esplosioni nucleari, fornire sostegno alle loro istituzioni nazionali e al tempo stesso far fronte ai bisogni della ricerca scientifica che sono essenziali per migliorare le attuali capacità di verifica del CTBT e le applicazioni nella mitigazione delle catastrofi e nelle scienze della terra.

Nella fase iniziale del programma di borse di studio si individueranno i partner potenziali che ospiteranno i borsisti. A tal fine il PTS darà comunicazione del programma di borse di studio e inviterà gli NDC, le università ed altri partner potenziali a individuare settori di competenza che possono offrire ai borsisti. Gli istituti che hanno in precedenza beneficiato dell'azione comune 2008/588/PESC e della decisione 2010/461/PESC e di altre attività dell'IMS/IDC quali riunioni tecniche, riunioni di esperti e seminari e che hanno acquisito competenze saranno incoraggiati a candidarsi come istituti di accoglienza.

Il PTS provvederà a pubblicizzare le possibilità di borse di studio, compresi i settori di competenza sostenuti dagli istituti di accoglienza. Si inviteranno i candidati a descrivere, nelle rispettive domande, il loro progetto e il modo in cui esso si collega alle competenze richieste. Il PTS effettuerà la valutazione e la selezione dei candidati e delle proposte, eventualmente con modifiche in funzione delle sue esigenze. Ciascun borsista presenterà periodicamente al PTS relazioni e feedback sui risultati conseguiti. Le riunioni di esperti, la conferenza CTBT «Scienza, tecnologia e innovazione» prevista per il 2013 e consessi analoghi saranno l'occasione per promuovere il presente progetto, sollecitare la partecipazione ed offrire ai borsisti sedi in cui esporre i risultati da essi conseguiti. Il presente progetto intende avvalersi delle competenze esterne come moltiplicatori di forze, tenendo conto delle risorse umane di cui dispone il PTS.

Componente 4: vDEC

La piattaforma di sviluppo del vDEC (hardware e software), consentendo ai ricercatori che lavorano al miglioramento del trattamento dei dati in seno all'IDC di accedere ad un ricco archivio di dati parametrici e relativi alla forma d'onda e ai radionuclidi, costituisce una piattaforma per gli scambi scientifici. Il vDEC dà inoltre accesso al software e alle versioni di prova delle pipeline di trattamento per consentire di inserire e sperimentare moduli alternativi.

In particolare SC3 sarà implementato nel vDEC durante la fase di sviluppo e sperimentazione. Il vDEC fornisce anche una piattaforma per integrare ai dati dell'IMS dati addizionali per studiare gli eventuali miglioramenti derivanti da quest'integrazione. Si presterà particolare attenzione, se del caso, a mettere il vDEC a disposizione dei borsisti selezionati nel quadro della componente 3.

I finanziamenti saranno utilizzati per avvalersi dei servizi di esperti incaricati di fornire assistenza ai ricercatori che usano il vDEC e assicurare il corretto funzionamento del sistema.

2.1.3. Benefici e risultati

Un maggior numero di paesi in via di sviluppo sarà messo in grado di adempiere alle responsabilità in materia di verifica derivanti dal CTBT e di usare i dati dell'IMS ed i prodotti dell'IDC. L'assistenza tecnica e la formazione saranno estese ad altri paesi dell'America latina e dei Caraibi e ad altre due regioni (Europa orientale e Asia sudorientale, Pacifico e Estremo Oriente).

La portata delle applicazioni di dati per lo sviluppo delle capacità sarà ampliata sviluppando e promuovendo una piattaforma software integrata intorno a SC3. Tale software sarà esteso al trattamento dei dati di tipo idroacustico e infrasonico. Poiché SC3 è già ampiamente utilizzato e facilita lo scambio di dati, costituirà un veicolo per raggiungere un numero molto maggiore di NDC e di altre istituzioni.

Sarà avviato un programma di borse di studio rivolto alla prossima generazione di talenti scientifici nel settore del monitoraggio delle esplosioni nucleari per fornire sostegno alle loro istituzioni nazionali e al tempo stesso far fronte ai bisogni della ricerca scientifica che sono essenziali per l'attività di verifica del CTBT e le applicazioni scientifiche e civili.

La piattaforma di sviluppo del vDEC, che costituisce una piattaforma per gli scambi scientifici, sarà mantenuta ed ampliata includendo la piattaforma SC3.

2.2. *Progetto 2: Sviluppare le capacità per le future generazioni di esperti CTBT — Iniziativa per lo sviluppo delle capacità (ISC)*

2.2.1. Contesto

L'ISC, istituita nel 2010, è una parte essenziale delle attività formative e didattiche della commissione preparatoria volte a costruire e mantenere la capacità necessarie per quanto riguarda gli aspetti tecnici, scientifici, giuridici e politici del CTBT e del suo regime di verifica. Essa si basa sull'assunto che l'entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT ed il rafforzamento del regime di verifica dipendono dal coinvolgimento attivo e informato delle future generazioni di esperti politici, giuridici e tecnici, in particolare quelli dei paesi in via di sviluppo.

2.2.2. Portata del progetto

Visto il persistere dei ritardi nell'entrata in vigore del CTBT, è di assoluta importanza mantenere sia il sostegno politico sia le competenze tecniche in tutti gli aspetti del CTBT. Ampliando il bacino di competenze al di là delle parti interessate tradizionali, l'ISC fornirà alla collettività in senso ampio maggiori possibilità di partecipare al rafforzamento e all'effettiva attuazione del regime di verifica del CTBT istituito a livello multilaterale.

Il progetto consiste in tre componenti:

1. Componente 1:

Partecipazione a seminari di formazione dei formatori nel 2013 e nel 2014.

2. Componente 2:

Partecipazione di esperti di paesi in via di sviluppo ai corsi di formazione ISC e sostegno ai progetti di ricerca comuni.

3. Componente 3:

Potenziamento della piattaforma di apprendimento per via elettronica dell'ISC e degli strumenti didattici multimediali.

Componente 1: Partecipazione a seminari di formazione dei formatori nel 2013 e nel 2014

Tramite i seminari di formazione dei formatori la commissione preparatoria fornirà orientamenti metodologici agli accademici ed agli istituti di ricerca impegnati in settori attinenti al CTBT, migliorando così la sensibilizzazione al CTBT e la sua comprensione nella comunità accademica e fra i responsabili delle politiche. I fondi stanziati

contribuiranno alla partecipazione di rappresentanti del mondo accademico e degli istituti di ricerca, provenienti in particolare dalle università e dagli istituti di ricerca europei e dei paesi in via di sviluppo, che terranno corsi ed offriranno programmi di formazione sul CTBT ed in particolare sui suoi aspetti scientifici e tecnici.

I seminari, che si terranno nel 2013 e nel 2014, accoglieranno professori e ricercatori da ogni parte del mondo, inclusi gli Stati elencati all'allegato 2 del CTBT, che metteranno in comune le migliori pratiche riguardanti la didattica di aspetti connessi con il CTBT e seguiranno una formazione su come integrare i materiali didattici dell'ISC nei loro programmi accademici. Nel corso dei seminari si esamineranno anche modi per accrescere il numero di progetti di ricerca relativi al CTBT nelle università destinatarie e si incoraggeranno i partecipanti a designare studenti che parteciperanno ai corsi dell'ISC.

Componente 2: Partecipazione di esperti di paesi in via di sviluppo ai corsi di formazione ISC e sostegno ai progetti di ricerca comuni

— Partecipazione ai corsi di formazione ISC

In linea con il successo senza precedenti del Corso di scienza avanzata 2011, che ha formato centinaia di persone, tra le quali operatori delle stazioni, analisti degli NDC, diplomatici, studenti e membri della società civile, la commissione preparatoria continuerà ad offrire corsi annuali CTBT su base scientifica. La commissione preparatoria organizzerà un corso intensivo di due settimane su base scientifica e tecnologica a novembre 2012 ed un corso analogo a fine 2013. Tali corsi saranno tenuti a Vienna e si avvarranno di un ambiente formativo in linea specialmente concepito, che comprende lezioni con trasmissione in diretta per i partecipanti di tutto il mondo.

Il finanziamento previsto contribuirà alla partecipazione di circa quindici esperti l'anno — con particolare attenzione alle donne e ai paesi in via di sviluppo — ai corsi di formazione ISC scientifici e tecnici.

— Progetti di ricerca comuni

Il finanziamento contribuirà a sostenere progetti di ricerca comuni sul regime di verifica CTBT, attraverso la concessione di borse di ricerca in base a criteri meritocratici a candidati a livello di dottorato e postdottorato europei e dei paesi in via di sviluppo. Tale ricerca sarà collegata ai progetti esistenti della commissione preparatoria.

Componente 3: Potenziare la piattaforma di apprendimento per via elettronica e gli strumenti didattici multimediali ISC

— Sviluppo tecnico della piattaforma di apprendimento per via elettronica

Il finanziamento contribuirà a potenziare ulteriormente la piattaforma di apprendimento per via elettronica, nonché a progettare e sviluppare ulteriori strumenti multimediali che aiuteranno a raggiungere gli obiettivi dell'ISC, ivi comprese le strategie di attuazione volte ad aumentare la disponibilità delle risorse ISC nei paesi in via di sviluppo. In particolare, il consulente verificherà le possibilità di potenziare ulteriormente le risorse ISC per piattaforme di apprendimento mobili ed ulteriori strumenti didattici multimediali e materiale promozionale.

— Creazione dei contenuti per le risorse ISC

Il finanziamento contribuirà allo sviluppo di contenuti didattici e formativi ISC che saranno utilizzati per popolare la piattaforma di apprendimento per via elettronica e per la creazione di altri strumenti multimediali ISC. Tale approccio si concentrerà inoltre sull'integrazione dei materiali ISC nei nuovi mezzi di comunicazione e l'utilizzazione delle reti sociali di massa per la promozione del CTBT e del relativo regime di verifica.

2.2.3. Benefici e risultati

L'esperienza dell'ISC ha dimostrato che un investimento relativamente esiguo associato a una visione strategica può produrre enormi vantaggi per l'Unione. Con una infrastruttura ISC già costituita e l'approccio istituzionalizzato nell'ambito dei lavori della commissione preparatoria, il finanziamento complementare consentirà alla commissione preparatoria di rafforzare ulteriormente i progetti in corso e di elaborare metodi più innovativi per fornire corsi di formazione e di istruzione su questioni connesse al CTBT al più vasto gruppo di destinatari possibile.

Questa iniziativa promuove inoltre le azioni delineate nella strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM). Specificamente, i corsi e le attività di formazione ISC promuovono gli sforzi volti a sviluppare e sostenere il multilateralismo quale pietra angolare di una strategia efficace contro la proliferazione delle ADM attraverso lo sviluppo delle capacità nei settori giuridico, politico, scientifico e tecnico. Inoltre, apre un dialogo con una fascia più vasta di parti interessate della comunità internazionale su questioni connesse al CTBT aumenta la conoscenza del CTBT e sostiene gli sforzi volti a conseguire l'universalizzazione e l'entrata in vigore.

2.3. Progetto 3: Migliorare i modelli di trasporto atmosferico (MTA)

2.3.1. Contesto

Gli MTA predisposti e utilizzati dalla commissione preparatoria hanno dimostrato la loro notevole utilità per le applicazioni civili, ad esempio fornendo previsioni sulla dispersione dei radionuclidi emessi dalla centrale nucleare di Dai-ichi nel 2011.

L'attuale sistema MTA ha ormai raggiunto una certa maturità e ogni ulteriore potenziamento richiede un investimento in termini di risorse di calcolo e conoscenze specifiche. Pertanto, si è appreso con grande interesse che il Giappone offrirà un contributo volontario sostenendo l'acquisto del nuovo hardware MTA che ospiterà il futuro sistema MTA. Per aiutare la commissione preparatoria a trarre rapidamente vantaggio da questa potenza di calcolo supplementare, questo progetto consentirà alla commissione preparatoria di appaltare servizi specializzati MTA intesi ad integrare le limitate risorse di personale della squadra MTA dell'IDC («esperto MTA»).

2.3.2. Portata del progetto

L'esperto MTA si concentrerà sul potenziamento delle capacità MTA. I compiti assegnati all'esperto MTA saranno incentrati sull'impiego più efficace possibile della potenza di calcolo supplementare finanziata dal contributo giapponese al fine di assicurare la massima accuratezza possibile dei modelli di dispersione dei radionuclidi in casi speciali. Tali compiti sono allineati con la missione della commissione preparatoria.

Essi comprendono tra l'altro:

- a) acquisizione di campi meteorologici ad alta risoluzione e di elevata qualità in collaborazione con l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e gli istituti specializzati dei suoi Stati membri;
- b) potenziamento dei moduli relativi ai radionuclidi e specificazione di una configurazione ottimale di uno o più modelli di trasporto atmosferico;
- c) individuazione dei fabbisogni in termini di sostegno MTA alle applicazioni civili mediante interazioni con gli esperti esterni, ivi compresa la collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);
- d) incorporazione di tali sviluppi nel potenziamento del sostegno MTA agli eventi relativi al CTBT.

L'esperto MTA deve pertanto avere solide conoscenze nella comprensione dei processi atmosferici ed in particolare nel fenomeno del trasporto dei radionuclidi, conoscenze specialistiche in previsioni meteorologiche digitali e dispersione, capacità tecniche di codifica e scripting nonché le capacità interpersonali necessarie ad assicurare una cooperazione regolare e rafforzata tra CTBTO, OMM, AIEA e Comitato interagenzie sulle emergenze radio-logiche e nucleari (IACRNE).

2.3.3. Benefici e risultati

Un risultato del presente progetto sarà una capacità MTA d'avanguardia per sostenere sia la missione della commissione preparatoria sia l'applicazione civile pertinente. Faciliterà inoltre un miglior coordinamento delle risorse MTA tra le organizzazioni internazionali ed agevolerà le comunicazioni e lo scambio di informazioni.

2.4. Progetto 4: Caratterizzazione e mitigazione dello xenon radioattivo

2.4.1. Contesto

Lo xenon radioattivo è un indicatore chiave per determinare se si è prodotta un'esplosione nucleare. Negli ultimi dieci-quindici anni le tecnologie di misurazione dell'IMS sono migliorate notevolmente. Di conseguenza, la sensibilità della rete di gas nobili dell'IMS è sempre più influenzata dalla presenza mondiale di xenon radioattivo emesso dalle applicazioni nucleari civili (quali gli impianti di produzione di isotopi medici). Questo progetto si basa sulle azioni sostenute attraverso l'azione comune 2008/588/PESC.

2.4.2. Portata del progetto

Questo progetto consiste in due componenti:

1. Componente 1: Caratterizzazione dello xenon radioattivo.
2. Componente 2: Mitigazione dello xenon radioattivo.

Componente 1:

La commissione preparatoria misura lo xenon radioattivo nell'ambiente con sistemi molto sensibili, quale aspetto importante del regime di verifica del CTBT. Con il contributo ricevuto dall'Unione nel quadro dell'azione comune 2008/588/PESC, la commissione preparatoria ha acquistato due sistemi trasportabili per misurare i radioisotopi ^{133}Xe , ^{135}Xe , $^{133\text{m}}\text{Xe}$ e $^{131\text{m}}\text{Xe}$. I sistemi saranno utilizzati per misurare la presenza di xenon radioattivo in Indonesia e in Kuwait. A tal fine sono stati definiti accordi di cooperazione con istituti partner (BATAN, Indonesia e KISR, Kuwait).

Poiché entrambi i siti forniscono notevoli informazioni sulla caratterizzazione della presenza globale di xenon radioattivo, lo scopo di questo progetto è innanzitutto prorogare le campagne di misurazione in Indonesia e in Kuwait di un ulteriore periodo di sei-dodici mesi. La proroga delle campagne di misurazione consentirebbe la caratterizzazione di queste due località per l'intero ciclo di dodici mesi, coprendo tutte le condizioni stagionali.

In secondo luogo, al termine di tali campagne, il PTS prevede di effettuare ulteriori misure in zone in cui la presenza globale di xenon radioattivo non è del tutto nota e in cui non se ne conoscono gli effetti sull'IMS. Si ritiene che le prossime zone saranno il Golfo Persico e il Sud America.

Per proseguire queste campagne di misurazione sono necessari fondi per il trasporto dei sistemi mobili di rilevamento dei gas nobili nei nuovi siti e per il funzionamento di entrambi i sistemi per un periodo preferibilmente di almeno dodici mesi in ciascun sito, ivi compresa la manutenzione periodica.

Dopo tali campagne di misurazione, i sistemi saranno a disposizione del PTS per studi di follow-up sulla presenza di xenon radioattivo e/o quali sistemi di formazione.

Componente 2:

Questa componente comporta uno studio pilota che esamina le possibilità di assorbire isotopi di xenon radioattivo mediante differenti sostanze e metodi e sviluppa un sistema di filtrazione. Mira a migliorare la capacità di rilevamento dell'IMS nonché l'affidabilità e la qualità dei dati dell'IDC.

Questa componente mira a sviluppare un sistema di piccole dimensioni e versatile, che possa essere impiegato in diverse fasi del processo di produzione al fine di determinare l'ubicazione ottimale del sistema di riduzione nella configurazione di un impianto. La versatilità del sistema di riduzione faciliterà inoltre l'impiego in altri impianti di produzione di isotopi.

Mentre le passate attività sostenute dall'Unione hanno consentito di mappare il problema delle emissioni di gas nobili, questo studio pilota si spinge un passo oltre ed elabora soluzioni concrete per porvi rimedio. Questa componente si baserà su uno studio preliminare condotto dal Centro belga di ricerca nucleare (SCK•CEN, Belgium) e dal Laboratorio nazionale del Pacifico nordoccidentale (USA).

La componente è composta da tre elementi:

Elemento 1: esperimenti di assorbimento dello xenon radioattivo: costruzione di una configurazione sperimentale e sperimentazione di varie sostanze di assorbimento (zeolite d'argento, setaccio molecolare del carbonio) in differenti condizioni (temperatura, flusso, gas vettore).

Elemento 2: progettazione di un sistema di filtrazione portatile basato sull'analisi degli esperimenti di assorbimento condotti nella fase 1.

Elemento 3: costruzione di un sistema di filtrazione portatile ottimizzato e sperimentazione su scala di laboratorio. Dopo questa fase, il sistema di filtrazione portatile sarà pronto per essere testato negli impianti di produzione radiofarmaceutica dell'Istituto nazionale belga per i radioelementi (IRE, Belgio). Il sistema comprenderà strumenti di rilevamento delle radiazioni per determinare il fattore di riduzione dello xenon radioattivo sul campo.

Al termine di ciascuna fase tutte le conoscenze acquisite saranno raccolte in una relazione dettagliata.

L'attuazione di questa componente sarà affidata ai contraenti. Se necessario, la commissione preparatoria fornirà le sue competenze sulla cattura dello xenon.

La commissione preparatoria continuerà inoltre a monitorare le emissioni di xenon radioattivo rilevate dalle stazioni vicine. La riduzione delle emissioni dovrebbe avere effetti imminenti sui livelli di xenon radioattivo rilevati. La misurazione delle emissioni nell'impianto belga (vale a dire il monitoraggio dei camini) può inoltre fornire informazioni sul successo della riduzione; la commissione preparatoria può fornire assistenza nell'analisi di questi dati.

2.4.3. Benefici e risultati

In linea con gli obiettivi di non proliferazione dell'Unione, questo progetto contribuirà a rendere più solido il sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT e a rafforzare le capacità della commissione preparatoria di monitorare in modo più preciso lo xenon radioattivo. Mitigando le emissioni di xenon radioattivo delle applicazioni civili, le future emissioni — che rimangono un indicatore fondamentale per monitorare e verificare l'attività nucleare — sarebbero attribuite in modo più affidabile ad esplosioni nucleari.

La costruzione e il mantenimento di un solido regime di verifica rafforza le capacità e la credibilità del CTBT, il che contribuisce a sua volta a rafforzare gli argomenti a favore della sua entrata in vigore e universalizzazione.

Mentre le attività passate nel quadro dell'azione comune 2008/588/PESC e della decisione 2010/461/PESC hanno consentito di mappare il problema delle emissioni di gas nobile, l'ulteriore finanziamento integrerebbe i precedenti finanziamenti dell'Unione e consentirebbe di cominciare a porre rimedio al problema delle emissioni di gas nobile. Una stretta cooperazione tra la commissione preparatoria e le istituzioni designate (SCK•CEN e IRE) consentirebbe di assicurare la continuità delle attività già realizzate e di ottimizzare la messa in comune delle conoscenze e delle competenze esistenti.

2.5. Progetto 5: Sostegno all'esercitazione integrata sul campo per il 2014 (IFE14): sviluppo di un sistema multispettrale integrato

2.5.1. Contesto

Questo progetto mira a sostenere l'IFE14 tramite lo sviluppo di un sistema multispettrale integrato che si avvalga di attrezzature acquistate e di contributi in natura.

La commissione preparatoria è incaricata di proseguire le sue attività connesse alla tecnologia multispettrale e infrarosso (MSIR) al fine di determinare la specificazione delle attrezzature e delle procedure operative per un'OSI.

La decisione 2010/461/PESC ha finanziato la riunione di esperti sulle immagini multispettrali e infrarosso per le OSI (MSEM-11) tenutasi a Roma, Italia, tra il 30 marzo e il 1° aprile 2011, in cui si è concluso che per le OSI si dovrebbero prendere in considerazione gli strumenti disponibili in commercio (COTS), in quanto rappresentano l'opzione più economicamente vantaggiosa per questa tecnologia. Il valore della tecnologia MSIR per le OSI è stato accentuato durante il test MSIR svolto in Ungheria nel settembre 2011.

Le caratteristiche relative alle OSI sono state individuate utilizzando un sistema di sensori integrato MSIR. L'Ungheria ha offerto quale contributo in natura l'utilizzo di due sensori aerotrasportati, con rilevamento a infrarossi visibili/vicini (VNIR) e a infrarossi ad onde corte (SWIR). La rilevazione remota aerotrasportata mediante tecnologia MSIR offre notevoli possibilità per le OSI ma attualmente esistono differenti sistemi che comprendono diversi sensori specifici con routine di trattamento individuali e distinte che utilizzano diversi pacchetti di software su misura. Pertanto esistono ben pochi sistemi MSIR integrati capaci di acquisire simultaneamente dati nell'intero campo spettrale pertinente per le OSI.

2.5.2. Portata del progetto

Per ottimizzare l'applicazione della tecnologia di rilevazione remota aerotrasportata MSIR nell'ambito delle OSI, questo progetto mira ad assemblare un sistema comprendente una serie compatta di sensori selezionati pertinenti alle OSI, con una catena post trattamento predefinita che utilizzi routine di software specifiche per l'ispezione in loco le quali facilitino l'analisi quantitativa dei dati e accelerino la disponibilità dei risultati per la squadra d'ispezione.

Questo approccio «one box/one software» ha il potenziale di rafforzare notevolmente le attività della squadra d'ispezione.

Il sistema MSIR può essere considerato modulare, con la possibilità di aggiungere alla serie altri sensori quando i finanziamenti lo consentano.

Idealmente, il sistema comprenderebbe:

- a) un sensore multi/iperspettrale che effettua rilevamenti nel VNIR per identificare caratteristiche quali superfici antropiche, modelli di vegetazione e stress;
- b) un sensore multi/iperspettrale che effettua rilevamenti nell'SWIR per individuare i modelli di tenore di umidità e le modifiche nella distribuzione di diverse sostanze inorganiche;
- c) una fotocamera digitale RGB (utilizzata in combinazione con il LIDAR) per realizzare un'ortofoto della zona d'ispezione al fine di consentire l'orientamento delle squadre d'ispezione e fornire informazioni contestuali;
- d) uno strumento LIDAR per consentire di realizzare un modello topografico per l'ortorettifica delle immagini e da utilizzare quale mezzo per individuare caratteristiche sotto chioma;
- e) una fotocamera digitale termica per consentire di individuare i modelli termici causati dai movimenti del veicolo e dalla presenza di acqua calda o fredda presso o sulla superficie;
- f) una videocamera rivolta verso il basso, che fornirà una visione panoramica della zona d'ispezione per le tecnologie dell'informazione;
- g) un GPS e tutte le attrezzature ausiliarie compresi monitor e alloggiamenti certificati degli strumenti per il funzionamento simultaneo dei sensori.

Gli elementi a), b) e parte di g) sono offerti quale contributo in natura dall'Ungheria, e formerebbero il nucleo del sistema MSIR. I sensori addizionali e gli elementi ausiliari dovrebbero essere aggiunti al sistema in base alla seguente gerarchia e secondo la disponibilità dei finanziamenti: c), e), d) e f).

Nella prima fase di sviluppo sarebbe auspicabile l'acquisto degli elementi c), e) e d), in quanto hanno il potenziale per offrire alla squadra d'ispezione il quadro migliore.

In aggiunta all'hardware, lo sviluppo di una piattaforma software fornirebbe una catena post trattamento predefinita e ottimizzata utilizzando routine specifiche alle OSI per facilitare l'analisi quantitativa dei dati ottenuti mediante telerilevamento aerotrasportato.

2.5.3. Benefici e risultati

Questo progetto coincide con gli obiettivi e promuove la politica di non proliferazione dell'Unione e rafforzerebbe le capacità di rilevazione e di verifica della commissione preparatoria. Creerebbe inoltre un elemento di innovazione e di lavoro di sviluppo.

2.6. Progetto 6: *Mantenimento delle stazioni sismiche ausiliarie certificate dell'IMS*

2.6.1. Contesto

Questo progetto mira a sfruttare i progressi compiuti attraverso l'attuazione della decisione 2010/461/PESC. Tale decisione mirava principalmente ad affrontare il problema delle stazioni deteriorate bisognose di urgenti interventi di manutenzione e delle apparecchiature obsolete nonché a migliorare i livelli di risparmio delle attrezzature in stazioni selezionate.

Scopo del progetto è sfruttare le esperienze acquisite e concentrarsi su un rafforzamento delle strutture di mantenimento di tali stazioni che consenta loro di trarre benefici a lungo termine, stipulando con gli operatori delle stazioni contratti di mantenimento a costo «zero/basso». Questo progetto ha inoltre una componente che prevede la fornitura/sostituzione di un mezzo di trasporto necessario agli operatori della stazione per svolgere i propri compiti in modo efficiente e tempestivo.

2.6.2. Portata del progetto

Il presente progetto mira ad attuare un contratto di mantenimento a costo «zero/basso» con l'istituto degli operatori di stazione designato dei paesi ospitanti che hanno dimostrato la loro disponibilità ad attuare nel proprio paese la struttura di supporto necessaria alle loro stazioni, al fine di facilitare in dette stazioni i lavori appaltati del PTS.

Fino a che non è assicurato un corretto livello di mantenimento per le stazioni designate, potrebbero essere necessarie visite di assistenza tecnica annuali del PTS al fine di garantire un livello di mantenimento accettabile delle stazioni. Potrebbe essere necessario l'acquisto di veicoli (o di mezzi di trasporto adatti) per il mantenimento in siti valutati sotto il profilo tecnico. Quale parte dell'istituzione di diverse stazioni sismiche ausiliarie sono stati forniti veicoli per gli operatori delle stazioni al fine di consentire una reazione rapida in caso di avaria e assicurare mezzi di trasporto per il funzionamento e la manutenzione di routine. Molti di questi veicoli hanno ormai raggiunto il termine del ciclo di vita e devono essere sostituiti. Tuttavia, molti operatori delle stazioni e paesi ospitanti non possiedono le risorse necessarie per le sostituzioni previste. I fondi saranno inoltre utilizzati per appaltare servizi specializzati.

La commissione preparatoria prevede attività a sostegno del maggior numero di stazioni possibile, ivi compresi i paesi delle seguenti regioni: Europa orientale, Asia meridionale, Pacifico, America Latina e Caraibi e Medio Oriente. La scelta delle stazioni che beneficeranno del sostegno sarà condizionata a una previa valutazione della fattibilità da parte della commissione preparatoria in considerazione delle condizioni locali esistenti al momento.

2.6.3. Benefici e risultati

Poiché la durezza dei risultati di questo progetto dipende notevolmente dalla partecipazione dei paesi ospitanti gli impianti sismici ausiliari certificati dell'IMS, l'esperienza attuale dimostra che il loro livello di risposta è spesso lento e sono necessari notevoli sforzi in termini di informazione, formazione e istruzione. Il progetto sosterrrebbe tali sforzi e migliorerebbe la comprensione di ciò che è necessario in termini di dotazioni e mantenimento di tali stazioni.

Il presente progetto dovrebbe enfatizzare il ruolo dei paesi ospitanti, delle rispettive autorità nazionali e missioni permanenti, nonché la necessità di stabilire un accordo sull'impianto e nominare un operatore della stazione al fine di raggiungere con il tempo un livello accettabile di disponibilità dei dati in tali stazioni.

Il presente progetto contribuirà ad aumentare la disponibilità dei dati della rete di stazioni sismiche ausiliarie grazie alla migliore formazione degli operatori delle stazioni, al rafforzamento delle strutture di mantenimento e alle maggiori economie e alla migliorata visibilità per l'Unione.

3. DURATA

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di ventiquattro mesi.

4. BENEFICIARI

I beneficiari dei progetti che riceveranno il sostegno ai sensi della presente decisione sono tutti gli Stati firmatari del CTBT e la commissione preparatoria.

5. ENTE INCARICATO DELL'ATTUAZIONE

La commissione preparatoria sarà incaricata dell'attuazione tecnica dei progetti. I progetti saranno attuati direttamente dal personale della commissione preparatoria, dagli esperti degli Stati firmatari del CTBT e dai contraenti.

Si prevede di utilizzare i finanziamenti per stipulare un contratto con un consulente di gestione del progetto che sarà incaricato di assistere la commissione preparatoria nell'attuazione della presente decisione, degli obblighi di comunicazione durante l'intero periodo di attuazione, ivi compresa la relazione descrittiva finale e il rapporto finanziario finale, di mantenere un archivio di tutti i documenti relativi alla presente decisione, specialmente in vista di possibili missioni di verifica, di assicurare la visibilità dell'Unione in tutti i suoi aspetti; di garantire che tutte le attività di tipo finanziario e giuridico nonché in materia di appalti siano conformi all'accordo quadro finanziario e amministrativo (*Financial and Administrative Framework Agreement — FAFA*) nonché di garantire che tutte le informazioni, ivi comprese le informazioni di bilancio, siano complete, accurate e fornite in modo tempestivo.

L'attuazione dei progetti sarà conforme al FAFA e all'accordo di finanziamento da concludere tra la Commissione e la commissione preparatoria.

6. PARTECIPANTI TERZI

I progetti saranno integralmente finanziati dalla presente decisione. Gli esperti della commissione preparatoria e degli Stati firmatari del CTBT possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti della commissione preparatoria.

DECISIONE 2012/700/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2012

nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione dovrebbe perseguire un elevato livello di cooperazione in tutti i campi delle relazioni internazionali, tra l'altro al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (2) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti.
- (3) La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite come il quadro fondamentale in cui si collocano le relazioni internazionali e raccomanda che le Nazioni Unite («ONU») siano rafforzate e dotate dei mezzi necessari per assolvere alle loro responsabilità e agire con efficacia.
- (4) La risoluzione 51/45 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 10 dicembre 1996, esortava tutti gli Stati a perseguire attivamente un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante volto a vietare l'impiego, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento delle mine antipersona.
- (5) La convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è stata aperta alla firma il 3 dicembre 1997 ed è entrata in vigore il 1° marzo 1999. Essa costituisce l'unico strumento internazionale globale che affronta tutti gli aspetti relativi alle mine antipersona, compresi l'impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio, la rimozione e l'assistenza alle vittime delle medesime.
- (6) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/487/PESC ⁽¹⁾ a sostegno dell'universalizzazione e dell'attuazione della convenzione. Al 1° ottobre 2012 160 Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla convenzione.
- (7) Il 3 dicembre 2009 gli Stati parti della convenzione hanno adottato il piano d'azione di Cartagena 2010-2014 («piano d'azione di Cartagena») relativo all'universalizzazione e all'attuazione di tutti gli aspetti della convenzione. Essi hanno in tal modo riconosciuto e incoraggiato ulteriormente la piena partecipazione e il concorso all'attuazione della convenzione da parte della Campagna internazionale per il bando delle mine («ICBL»), del Comitato internazionale della Croce Rossa («CICR»), delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa («FICR»), dell'ONU, del Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»), delle organizzazioni internazionali e regionali, dei sopravvissuti alle mine e delle relative organizzazioni e di altre organizzazioni della società civile, come previsto dall'azione n. 62 del piano d'azione di Cartagena.
- (8) Il 3 dicembre 2010 gli Stati parti della convenzione hanno adottato la «Direttiva degli Stati parti dell'unità di supporto all'attuazione» («USA») in cui gli Stati parti hanno convenuto di affidare all'USA il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico agli Stati parti riguardo all'attuazione e all'universalizzazione della convenzione, di agevolare la comunicazione tra gli Stati parti e di promuovere la comunicazione e l'informazione sulla convenzione sia verso gli Stati che non fanno parte della convenzione sia verso il pubblico. L'USA è stata inoltre incaricata di cooperare e coordinarsi adeguatamente con le competenti organizzazioni internazionali che partecipano ai lavori della convenzione, compresi l'ICBL, il CICR, la FICR, l'ONU e il GICHD.
- (9) Il 2 dicembre 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 66/29 relativa all'attuazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione. L'Assemblea generale ha ricordato che in occasione della seconda conferenza di revisione della convenzione la comunità internazionale aveva esaminato l'attuazione della convenzione e che gli Stati parti della convenzione avevano adottato il piano d'azione di Cartagena sottolineando l'importanza di assicurare la piena ed efficace attuazione e l'osservanza della convenzione, anche attraverso l'attuazione del piano d'azione di Cartagena. Gli Stati parti della convenzione avevano invitato tutti gli Stati che non lo avevano ancora fatto a ratificare la convenzione o ad aderirvi e avevano esortato tutti gli Stati a continuare a seguire con attenzione tale questione al più alto livello politico e a promuovere l'aderenza alla convenzione mediante contatti, iniziative d'informazione, seminari e altri mezzi a livello bilaterale, subregionale, regionale e multilaterale.

⁽¹⁾ GU L 165 del 26.6.2008, pag. 41.

(10) Nel 2012 e 2013 si terranno riunioni degli Stati parti della convenzione. La comunità internazionale si riunirà poi nel 2014 per la terza conferenza di revisione della convenzione al fine di valutare i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione di Cartagena. Entro tale termine ci si aspetterà che l'attuazione del piano d'azione abbia fornito un contributo sostanziale ai progressi verso l'obiettivo di porre fine alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per sostenere l'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014 («piano d'azione di Cartagena») adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e in linea con le pertinenti decisioni della comunità internazionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere gli sforzi degli Stati parti della convenzione per attuare gli aspetti del piano d'azione di Cartagena relativi all'assistenza alle vittime;
- b) sostenere gli sforzi degli Stati parti della convenzione per attuare gli aspetti del piano d'azione di Cartagena relativi allo sminamento;
- c) promuovere l'universalizzazione della convenzione;
- d) dimostrare l'impegno continuo dell'Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare ed estendere l'assistenza agli Stati che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni ai sensi della convenzione nonché a rafforzare il ruolo guida dell'Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona.

2. Tutti gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti in modo da rafforzare la storica cultura di partenariato della convenzione e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo e partner locali, in particolare operando in stretto collegamento con gli attori competenti per rafforzare specifiche manifestazioni di tale collaborazione.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende i seguenti progetti:

- a) assistenza alle vittime: fornire sostegno tecnico in un massimo di otto casi, effettuare fino a cinque valutazioni intermedie ed eseguire fino a cinque azioni di follow-up;
- b) sminamento: effettuare fino a cinque valutazioni intermedie ed eseguire fino a cinque azioni di follow-up;

c) universalizzazione della convenzione: sostenere una task force ad alto livello, effettuare uno studio sulla sicurezza delle frontiere senza mine antipersona e organizzare fino a tre seminari sull'universalizzazione;

d) dimostrazione dell'impegno dell'Unione: organizzare eventi di lancio e di chiusura, assicurare l'accessibilità del sito web della convenzione, rendere ampiamente disponibili gli impegni in materia di assistenza alle vittime assunti dagli Stati parti della convenzione, organizzare una visita della stampa e produrre materiali di comunicazione e pubblicazioni.

Una descrizione dettagliata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è svolta dall'unità di supporto all'attuazione («USA»), rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»). L'USA svolge tali compiti sotto il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 è pari a 1 030 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l'USA deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall'USA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY

ALLEGATO

1. Obiettivo

L'obiettivo generale della presente decisione è la promozione della pace e della sicurezza sostenendo l'attuazione del piano d'azione di Cartagena concernente l'universalizzazione e l'attuazione di tutti gli aspetti della convenzione.

2. Descrizione dei progetti

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, l'Unione avvierà i seguenti progetti:

2.1. Assistenza alle vittime**2.1.1. Obiettivo del progetto**

Gli Stati parti della convenzione ricevono supporto per attuare gli aspetti del piano d'azione di Cartagena relativi all'assistenza alle vittime in modo da poter essere meglio in grado di coordinare e attuare attività destinate a comportare una sostanziale differenza positiva per le vite di donne, uomini, ragazze e ragazzi vittime di mine terrestri e di altri residuati bellici esplosivi.

2.1.2. Descrizione del progetto

- L'USA fornirà, in un massimo di tre casi, supporto tecnico a livello nazionale, anche tramite l'avvio e/o il supporto a processi interministeriali volti ad attuare gli obblighi in materia di assistenza alle vittime in contesti nazionali, agli Stati parti della convenzione che: a) si sono scarsamente impegnati nello sforzo teso ad attuare gli elementi del piano d'azione di Cartagena relativi all'assistenza alle vittime e potrebbero quindi beneficiare di un incentivo a orientarsi in tal senso; oppure b) hanno istituito o sono sulla buona strada per istituire un piano nazionale e quindi hanno esperienza di attuazione da valutare, il che li rende maggiormente suscettibili di essere selezionati per una valutazione nazionale intermedia globale degli sforzi messi in atto per attuare il piano d'azione di Cartagena.
- In un massimo di tre casi saranno effettuate valutazioni nazionali intermedie globali. Tali valutazioni coinvolgeranno l'USA, in collaborazione con attori principali come l'ICBL, che assiste gli Stati beneficiari nell'elaborazione di un documento di riferimento dettagliato per un seminario nazionale, nell'organizzazione di un seminario nazionale e nella redazione di un documento finale dettagliato che costituirà la «valutazione» in cui saranno delineate le sfide ancora aperte, fissati obiettivi e formulate raccomandazioni.
- In un massimo di tre casi saranno intraprese azioni di follow-up in risposta alle raccomandazioni contenute nelle valutazioni intermedie. Tali azioni di follow-up coinvolgeranno la fornitura da parte dell'USA dell'ulteriore supporto tecnico (per esempio, per la revisione dei piani nazionali, l'elaborazione di una o più proposte di progetti ecc.).
- L'USA organizzerà una conferenza globale ad alto livello sull'assistenza alle vittime di mine terrestri e altri residuati bellici esplosivi, in collaborazione con attori principali come l'ICBL, allo scopo di sviluppare l'esperienza di assistenza alle vittime nel contesto della convenzione per sfruttare potenziali sinergie/efficienze in relazione all'attuazione di strumenti internazionali [per esempio, la convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), il protocollo V della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)] che trattano lo stesso argomento e gli Stati interessati.

2.1.3. Risultati del progetto

- Gli Stati beneficiari del supporto tecnico che si sono scarsamente impegnati nell'attuazione degli aspetti del piano d'azione di Cartagena relativi all'assistenza alle vittime individueranno un punto di contatto, il quale farà progredire ulteriormente l'attuazione degli obblighi in materia di assistenza alle vittime e parteciperà alle successive attività della convenzione.
- Ogni Stato beneficiario del supporto tecnico in tutti i casi riceverà una relazione contenente raccomandazioni sulle iniziative successive che potrebbe prendere per attuare gli aspetti del piano d'azione di Cartagena relativi all'assistenza alle vittime.
- Gli Stati beneficiari del supporto tecnico elaboreranno, in cinque casi, un documento orientativo e un elenco di partecipanti per seminari nazionali da tenersi nell'ambito della valutazione intermedia.
- Gli Stati beneficiari oggetto di valutazioni intermedie riceveranno un documento finale dettagliato che fisserà le sfide ancora aperte, gli obiettivi e le raccomandazioni per ulteriori azioni.
- Gli Stati beneficiari del supporto di follow-up saranno meglio in grado di esprimere la loro intenzione di rispettare gli impegni del piano d'azione di Cartagena e le loro esigenze in materia di supporto (per esempio, per la revisione dei piani nazionali, l'elaborazione di una o più proposte di progetti ecc.).

- Saranno individuati i modi per sfruttare potenziali sinergie/efficienze in relazione all'attuazione di strumenti internazionali (per esempio, CCM, protocollo V della CCW e CRPD) che trattano lo stesso argomento e gli Stati interessati.
- Sensibilizzeranno maggiormente allo sforzo globale volto ad affrontare le esigenze e garantire i diritti dei sopravvissuti tramite la vasta partecipazione a una conferenza ad alto livello.

2.1.4. Beneficiari

- Gli Stati parti della convenzione che hanno notificato la loro assunzione di responsabilità per un numero considerevole di sopravvissuti alle mine terrestri.
- Donne, uomini, ragazze e ragazzi che sono rimasti vittime di mine terrestri e altri residui bellici esplosivi nonché le loro famiglie e comunità.

2.2. *Sminamento*

2.2.1. Obiettivo del progetto

Gli Stati parti della convenzione sono sostenuti nell'attuare gli aspetti del piano d'azione di Cartagena relativi allo sminamento in modo che gli stessi Stati siano meglio in grado di completare le operazioni di sminamento nel minor tempo possibile, consentendo a persone, comunità e nazioni di beneficiare delle terre un tempo considerate pericolose, oramai restituite alla normale attività umana.

2.2.2. Descrizione del progetto

- In un massimo di cinque casi saranno effettuate valutazioni nazionali intermedie globali. Tali valutazioni coinvolgeranno l'USA, in collaborazione con attori principali come l'ICBL e con il sostegno del GICHD, che assiste gli Stati beneficiari nell'elaborazione di un documento di riferimento dettagliato per un seminario nazionale, nell'organizzazione di un seminario nazionale e nella redazione di un documento finale dettagliato che costituirà la «valutazione» in cui saranno delineate le sfide ancora aperte, fissati obiettivi e formulate raccomandazioni.
- In un massimo di tre casi saranno intraprese in risposta alle raccomandazioni contenute nelle valutazioni intermedie azioni di follow-up. Tali azioni di follow-up coinvolgeranno la fornitura di ulteriore supporto tecnico da parte dell'USA (per esempio, per le revisioni dei piani nazionali, l'elaborazione di una o più proposte di progetti ecc.) o l'organizzazione di visite di scambio sud-sud affinché gli Stati beneficiari traggano un vantaggio reciproco dagli insegnamenti appresi e migliorino l'attuazione futura.

2.2.3. Risultati del progetto

- Gli Stati beneficiari oggetto di valutazioni intermedie riceveranno un documento finale dettagliato che fisserà le sfide ancora aperte, gli obiettivi e le raccomandazioni per ulteriori azioni.
- Gli Stati beneficiari del supporto di follow-up saranno meglio in grado di esprimere la loro intenzione di rispettare gli impegni del piano d'azione di Cartagena e le loro esigenze in materia di supporto (per esempio, per la revisione dei piani nazionali, l'elaborazione di una o più proposte di progetti ecc.) e avranno una comprensione approfondita di particolari aspetti dell'attuazione dello sminamento.

2.2.4. Beneficiari

- Gli Stati parti della convenzione diversi dagli Stati membri che stanno attuando i loro obblighi in materia di sminamento ai sensi della convenzione.
- Donne, uomini, ragazze e ragazzi le cui vite sono state segnate dalla presenza o sospetta presenza di mine antipersona nonché le loro famiglie e comunità.

2.3. *Universalizzazione della convenzione*

2.3.1. Obiettivo del progetto

Gli ostacoli che si frappongono all'adesione alla convenzione sono affrontati in modo da compiere progressi verso l'universalizzazione della convenzione da parte degli Stati che non fanno parte della convenzione.

2.3.2. Descrizione del progetto

- L'USA sosterrà una task force ad alto livello sull'universalizzazione della convenzione, dando fra l'altro sostegno a personalità di alto livello che possano coinvolgere leader di un massimo di sei Stati che non fanno parte della convenzione. I membri della task force parteciperanno a un massimo di due altri eventi per attirare l'attenzione sugli sforzi messi in atto per rendere universale la convenzione e attuarla.

- L'USA presenterà uno studio sulla sicurezza delle frontiere senza le mine antipersona, in cooperazione con coloro che hanno competenze in questo settore e basandosi sui lavori effettuati dal CICR alla metà degli anni Novanta. Una relazione sullo studio sarà resa accessibile in vari modi, comprese traduzione, presentazione di sintesi, presentazione di materiali in formati accessibili ecc.
- L'USA organizzerà, in un massimo di tre casi, seminari in materia di universalizzazione, in collaborazione con attori principali quali l'ICBL e il coordinatore del gruppo di contatto informale sull'universalizzazione della convenzione. Questi seminari si svolgeranno a livello nazionale, subregionale o regionale per promuovere la convenzione e le sue norme tra gli Stati e per aiutare gli Stati che non sono parti della convenzione ad affrontare gli ostacoli reali o percepiti verso l'adesione, in particolare utilizzando la relazione sullo studio sulla sicurezza delle frontiere senza le mine antipersona.

2.3.3. Risultati del progetto

- Fino a sei Stati che non fanno parte della convenzione si impegneranno a livello ministeriale o più elevato in relazione all'adesione alla convenzione.
- Si otterranno conoscenze aggiornate sulle politiche in materia di mine antipersona condotte dagli Stati che non fanno parte della convenzione. Tali informazioni saranno utilizzate nella preparazione di documenti sostanziali per la terza conferenza di revisione, anche tramite una relazione globale sui progressi compiuti riguardo al perseguimento degli obiettivi di rendere universale la convenzione nonché al margine per ulteriori progressi.
- Si imprimerà un nuovo slancio all'interesse degli Stati parti della convenzione e delle organizzazioni non governative sulla base delle azioni di follow-up derivanti dalle visite della task force ad alto livello.
- Maggiori conoscenze saranno raccolte ed elaborate in una pubblicazione che affronta gli ostacoli più frequentemente percepiti verso l'adesione alla convenzione e che può essere utilizzata per sostenere gli sforzi di universalizzazione.
- Gli Stati che non fanno parte della convenzione che si sono impegnati compiranno progressi verso l'adesione alla convenzione e/o verso un'applicazione delle sue norme.

2.3.4. Beneficiari

- Gli Stati diversi dagli Stati membri che non hanno ancora ratificato, approvato, accettato o aderito alla convenzione.
- Gli Stati parti della convenzione e le organizzazioni non governative e internazionali coinvolti negli sforzi volti a promuovere l'universalizzazione della convenzione.

2.4. Dimostrare l'impegno dell'Unione

2.4.1. Obiettivo del progetto

- Si dimostrano l'impegno continuo dell'Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare ed estendere l'assistenza agli Stati che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni ai sensi della convenzione, ed è rafforzato il ruolo di guida dell'Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane provocate dalle mine antipersona.

2.4.2. Descrizione del progetto

- Sarà realizzato un evento di lancio per promuovere la presente decisione e sarà organizzato un evento di chiusura per pubblicizzare le attività previste dalla presente decisione e i loro risultati, sottolineando il contributo dell'Unione.
- Tenuto conto dell'importanza di divulgare gli impegni assunti dagli Stati parti della convenzione nella conferenza di Cartagena e dei modi e mezzi per attuarli, nonché della necessità che tali sforzi prendano in considerazione una varietà di interlocutori (per esempio, pubblico di diverse lingue, disabili), il sito web della convenzione sarà oggetto di revisione per garantire livelli elevati di accessibilità e l'attuale pubblicazione dell'USA che documenta gli impegni in materia di assistenza alle vittime assunti dagli Stati parti della convenzione è tradotta e pubblicata nel sito web della convenzione per ampliare la disponibilità di tali impegni in diverse lingue.
- Sarà organizzata una visita della stampa in un paese interessato dalle mine prima della terza conferenza di revisione della convenzione nel 2014.
- Sarà acquisito materiale di comunicazione (per esempio, manifesti, annunci, filmati, materiale pubblicitario ecc.) per sfruttare tutte le opportunità di comunicazione.

2.4.3. Risultati del progetto

- I funzionari dell'Unione e dei suoi Stati membri saranno sensibilizzati alla presente decisione e a come possa rapportarsi al loro lavoro.
- Si diffonderà maggiore consapevolezza in materia di assistenza alle vittime negli Stati parti della convenzione, in particolare nei paesi di lingua francese interessati dalle mine.
- Le informazioni relative alla convenzione saranno rese più accessibili.

- Si darà maggiore pubblicità agli impegni dell'Unione nei confronti della convenzione e si creerà e si manterrà sensibilizzazione e apprezzamento per la presente decisione, come dimostrato dai resoconti della stampa in cui si riconosce l'impegno dell'Unione e dalle opinioni favorevoli espresse al riguardo dagli Stati parti in materia di assistenza alle vittime nelle loro riunioni.
- Si accentuerà la sensibilizzazione ai continui sforzi volti a promuovere l'universalizzazione della convenzione.

2.4.4. Beneficiari

Gli Stati parti in materia di assistenza alle vittime e le organizzazioni non governative e internazionali, i loro rappresentanti e altre persone interessate o impegnate nello sforzo di attuare la convenzione.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

